



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'

ECONOMICHE

SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI

ORDINANZA N. 33 del 06/05/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA INSETTI VETTORI, PORTATORI DI MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO ATTRAVERSO LE LORO PUNTURE, IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della **zanzara tigre** (*Aedes albopictus*) e della **zanzara comune** (*Culex pipiens*);

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre: che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

che l'intervento adalticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;

Viste le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare 2019";

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO ALLA FINE DI OTTOBRE 2020

- A) a tutti i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di AREE STRUTTURATE CON O SENZA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE quali: PRIVATI CITTADINI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e di SOCIETÀ, CONDUTTORI degli ORTI e degli SPAZI APERTI (giardini privati e pubblici, polisportivi, ecc.) di:**

- 1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini: non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione e gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna;
- 3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità del trattamento deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- 4. pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- 5. tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6. provvedere** nei centri abitati (delimitati ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada) e al confine di questi, per una fascia esterna della profondità di 50 metri, al taglio periodico dell'erba, nei cortili e terreni scoperti almeno 3 volte da effettuarsi:
 - 1° taglio entro il 31 maggio;
 - 2° taglio entro il 31 luglio;
 - 3° taglio entro il 30 settembre;
- 7. introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi e svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi;
- 8. non utilizzare pneumatici** come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
- 9. eseguire** per orti e giardini l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta ermetica oppure allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione d'acqua nei tombini;
- 10. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia e/o d'irrigazione; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna per il monitoraggio dell'infestazione;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE, ED AREE DIMESSE, di:

- 1. mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- 2. eseguire adeguate e periodiche verifiche** dei canali, fossati, fossi, scoline e delle relative diramazioni (es. impianti di approvvigionamento idrico) per rilevare eventuali ristagni idrici anomali; qualora questi persistono per oltre 5 giorni programmare gli interventi necessari per il ripristino della loro funzionalità (risagomatura, livellamento, taglio e asportazione della vegetazione, ecc.), oppure in alternativa ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari, gestori o conduttori, direttamente o avvalendosi di imprese di

disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

C) ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di DEPOSITI ED ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, con particolare riferimento alle attività di ROTTAMAZIONE ed in genere di STOCCAGGIO DI MATERIALE DI RECUPERO, di:

- 1. adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

D) ai gestori di depositi, anche temporanei, di COPERTONI per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di COPERTONI in generale, di:

- 1. provvedere all'immediata eliminazione** dei pneumatici non più commerciabili, comunicando al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dove vengono conferiti, la sede e le modalità di smaltimento, le precauzioni profilattiche adottate nei riguardi degli addetti allo smaltimento;
- 2. in alternativa** stoccare i pneumatici, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, provvedere all'accatastamento regolare con immediata copertura mediante idonei teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua su teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- 3. svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- 4. qualora** non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di **provvedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- 5. provvedere all'immediato trattamento** mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalle Ditte;

E) ai responsabili dei CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI, di:

- 1. evitare** raccolte idriche in aree di scavo, bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura e debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2. sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla:

- sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche, assicurarsi che sia attivo un impianto di deflusso delle acque meteoriche raccolte nel piano interrato;
- periodica esecuzione dello sfalcio dell'erba e/o della vegetazione spontanea, da effettuarsi con la periodicità indicati alla lettera A comma 6. della presente ordinanza;
- rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti nell'area, considerati tali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale";

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto e per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, di trattare l'acqua presente in qualsiasi ristagno che si venga a formare ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e conservando, presso il cantiere stesso, la documentazione di acquisto dei prodotti usati e il relativo piano di trattamento, la cui periodicità è conseguente alla tipologia di prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

F) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di CONTENITORI (cassonetti e/o diversa tipologia) E/O AMBIENTI ATTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED AD ESSI ASSIMILABILI, di:

1. **stoccare** i contenitori, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i contenitori da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati e il relativo piano di trattamento, la cui periodicità è conseguente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

G) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di VIVAI, SERRE, DEPOSITO DI PIANTE E FIORI, AZIENDE AGRICOLE site in vicinanza dei centri abitati, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, teli di plastica, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
3. **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini e nei fossi dove possa persistere per oltre 5 giorni; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrapcole gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna per il monitoraggio dell'infestazione;
4. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
5. **eseguire adeguate e periodiche verifiche** degli impianti di irrigazione e delle loro pertinenze per evitare ristagni idrici, qualora questi persistano per oltre 5 giorni occorre ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto

trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

6. eseguire adeguate e periodiche verifiche dei fossati, fossi, scoline, interpoderali per rilevare eventuali ristagni idrici; qualora questi persistano per oltre 5 giorni programmare gli interventi necessari per il ripristino della loro funzionalità (risagomatura, livellamento, taglio e asportazione della vegetazione, ecc.) oppure in alternativa ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari, gestori o conduttori, direttamente o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

7. trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari, o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

8. pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

9. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione; **svuotare**, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

10. introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi).

H) ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi abbia disponibilità di BACINI PER IL DEPOSITO DI ACQUA, SPECCHI D'ACQUA PER L'ALLEVAMENTO DEL PESCE, AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, TERRENI O COLTIVAZIONI PER LA CUI IRRIGAZIONE SI POSSA RICORRERE ALLA TECNICA DELLA SOMMERSIONE O SCORRIMENTO SUPERFICIALE di:

1. eseguire nelle zone allagate tutti gli interventi larvicidi che i tecnici preposti al controllo delle densità larvali riterranno utili adottare per evitare o limitare la popolazione dei culicidi.

I) all'interno dei CIMIETRI COMUNALI e PARROCCHIALI qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida ad ogni ricambio, oppure svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente. Introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti se collocati all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

L) A TUTTE LE CATEGORIE SOPRACITATE

di consentire l'accesso alle aree private, esclusivamente nell'area esterna dell'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta e controllo delle zanzare, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché del personale del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF (Unione di Comuni della Romagna Forlivese), del Comune di Bertinoro e dell'Azienda USL della Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica) incaricati della vigilanza.

M) CHE I TRATTAMENTI ADULTICIDI NEGLI SPAZI PRIVATI possano essere eseguiti solo in via straordinaria e limitatamente al periodo **15 luglio - 15 settembre** (questo periodo potrà essere modificato, sentita l'Azienda USL di Forlì, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell'infestazione), nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019";

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

CHE L'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 7 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Appendice 1)

- al Comune di Bertinoro tramite fax al n. 0543444486 o mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it;

- al Dipartimento Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì tramite fax n. 0543 738781 o mediante PEC all'indirizzo: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it.

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Appendice 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi (secondo il modello Appendice 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.

Il presente atto viene trasmesso digitalmente alle corrispondenti scrivanie elettroniche per la diffusione all'interno dell'Ente, inviato via PEC o notificato ai seguenti destinatari per la sua ottemperanza, per quanto di competenza e per la massima diffusione nelle proprie strutture:

- Capo Settore Tecnico LL.PP.-A.E. - Sede;
- Capo Settore Affari Generali – Sede;
- Capo Settore Edilizia ed Urbanistica – Sede;
- Capo Settore Attività Sociali, Culturali, Turistiche – Sede;
- Unione Comuni della Romagna Forlivese - distaccamento PM di Bertinoro, PEC: protocollo@pec.romagnafortlivese.it;
- Direttore Dip. Sanità Pubblica di Forlì-AUSL della Romagna – PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Prov.le di Forlì-Cesena – PEC: cp.forli@pec.corpoforestale.it
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino – Sede di Forlì – PEC: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Provincia di Forlì-Cesena – PEC: provfc@cert.provincia.fc
- Presidente A.N.A.C.I. (Ass. Nazionale Amm. Condominiali e Immobiliari) – Sede provinciale di Forlì – PEC: vittoriadellamore@pec.it
- Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Forlì-Cesena Confedilizia, via G. Saffi n. 5 – 47121 – Forlì – mail: apecforli@anceforli.it
- Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) della Provincia di Forlì-Cesena – Sede di Forlì – mail: info@anceforli.it
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC: cia.fc@pec.it
- Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini- PEC: forli@pec.confagricoltura.it
- Federazione Provinciale Coldiretti Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC: forli@pec.coldiretti.it
- A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena) – Sede di Forlì – PEC: protocollo@aziendacasa.fc.legalmail.it
- Al Direttore Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede Operativa di Forlì – PEC: bonificaromagna@legalmail.it
- Al Presidente e al Direttore Area Tecnica del CER – Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo Sede di Bologna – PEC: cer@pec.consorziocer.it
- Ascom – Confcommercio – Sede di Forlì – PEC: forliascom@legalmail.it
- CNA – Associazione Provinciale Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC: cnaassociazione.fc@cert.cna.it PEC: cnaservizi.fc@cert.cna.it
- Confartigianato di Forlì – Federimprese – Sede di Forlì – PEC: confartigianato.forli@legalmail.it
- Confesercenti Provinciale Forlivese – via Grado n. 2 – 47122 Sede di Forlì – PEC: segreteriaconfesercenti@ictaforli.pecconfesercenti.it

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)

Comune di Bertinoro	U
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente	
Protocollo N.0007694/2020 del 06/05/2020 Cla. 10.1 «SALUTE ED IGIENE PUBBLICA» Fascicolo: 10.1 N.1/2020 Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO	